

ASSEMBLEA COSTITUENTE ^{N. 10} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Norme per la repressione dell'attività fascista
e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico

Seduta del 17 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo scopo di assicurare la efficace repressione delle manifestazioni dannose alle istituzioni repubblicane appare necessario riordinare — aggiornandole — le disposizioni già sancite con il decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 195, contro l'attività fascista. All'uopo con lo unito disegno di legge tali disposizioni vengono integrate con altre dirette ad impedire la formazione di qualsiasi partito, il quale intenda addivenire alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico. La norma contempla sia chi costituisce il partito, sia chi ne agevola la costituzione, sia altresì chi vi aderisce, e le pene sono le medesime già sancite per la costituzione, agevolazione o adesione al partito fascista (articolo 1).

Così pure sono state parificate nella repressione (articolo 2) l'attività fascista e l'attività diretta alla restaurazione della monar-

chia, quando l'una e l'altra si svolgano impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini.

Per il resto il nuovo provvedimento riproduce sostanzialmente le norme del citato decreto 26 aprile 1945, n. 195, ma, mentre con l'articolo 5 è punita la esaltazione compiuta pubblicamente degli istituti o delle ideologie del fascismo, con l'articolo 6 viene repressa la propaganda per la restaurazione della dinastia sabauda.

Per tutti questi delitti è riconfermata la regola — già sancita dal ripetuto decreto del 1945 — che i relativi provvedimenti devono avere luogo con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo: in questo modo sono assicurate ai procedimenti stessi la necessaria speditezza ed esemplarità.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Le stesse pene si applicano a chiunque costituisce qualsiasi partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico ovvero ne agevola la costituzione ovvero vi aderisce.

ART. 2.

Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dodici anni.

ART. 3.

Chiunque, al fine di svolgere alcuna delle attività previste negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.

ART. 4.

Nella ipotesi di concorso nel delitto previsto nell'articolo 3 con alcuno dei delitti previsti negli articoli 1 e 2, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con le pene comminate dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

ART. 5.

Chiunque, a mezzo della stampa o in altro modo pubblicamente, istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con i mezzi anzidetti esalta pubblicamente le persone, gli istituti e le ideologie del fascismo.

ART. 6.

Chiunque con i mezzi indicati nel precedente articolo fa propaganda per la restaurazione della dinastia sabauda è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

ART. 7.

Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli dei delitti preveduti negli articoli 1 e 2, o li aiuta ad eludere le investigazioni dell'autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce o gli indizi del delitto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Non è punibile chi commette il fatto per salvare un ascendente o un discendente, o il coniuge, o un fratello, o una sorella, o uno zio, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, tranne, in quest'ultimo caso, che sia morto il coniuge e non vi sia prole.

ART. 8.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.